



# COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

37030 Mezzane di Sotto – VR  
p.zza 4 Novembre, 6  
Tel 045 8880100  
Fax 045 8880084  
Sito [www.comune.mezzane.vr.it](http://www.comune.mezzane.vr.it)  
e-mail: [tecnico@comune.mezzane.vr.it](mailto:tecnico@comune.mezzane.vr.it)

Prot. 0000372

Mezzane di Sotto, Li 21 gennaio 2014

## ORDINANZA N. 01/2014

**OGGETTO: GIORNATA PROVINCIALE DELL'AMBIENTE.  
ORDINANZA DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER IL GIORNO 16 FEBBRAIO 2014.**

### II SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" – conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili ( PM10) pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni superano il valore limite dei 50 µg/m<sup>3</sup>;

#### CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto, con delibera del Consiglio regionale n. 57 del 11 novembre 2004, ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come Piano regionale) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO<sub>2</sub>;
- tale Piano in particolare prevede:
  - all'art. 5 – Competenza dei Comuni, che i Comuni ricadenti nelle zone A, B e C elaborino i piani di azione, risanamento e mantenimento ai sensi del D. Lgs. 351/1999;
  - all'art. 6 – Competenze delle Province, che le Province approvano i Piani di azione, risanamento e mantenimento elaborati dai Comuni, apportando gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per ottimizzare nel territorio provinciale le azioni. Il medesimo articolo stabilisce peraltro che le Province, in caso di inerzia del Sindaco, adottano in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti ai Comuni per ovviare al superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, anche quando decise nei T.T.Z.;
  - all'art. 7 – Tavolo Tecnico Zonale, che il T.T.Z. ha il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei Piani di azione, risanamento e mantenimento, finalizzati a ridurre i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite e di verificarne la loro applicazione;
- il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), istituito ai sensi del Piano regionale medesimo, riunito in data 14.7.2006, ha accolto la proposta di nuova zonizzazione effettuata da ARPAV, individuando in particolare le zone A Agglomerato, A1 Provincia, A2 Provincia e C ai fini dell'adozione delle misure previste dal Piano;

- il Comune di Mezzane di Sotto risulta inserito in fascia C per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici (poveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono);

ATTESO CHE:

- il 18 Settembre 2013 si è riunito il T.T.Z. - Tavolo tecnico Zonale- presieduto e coordinato dall'Amministrazione provinciale che ha stabilito, tra l'altro, con le azioni definite dal C.I.S. - Comitato di Indirizzo e Sorveglianza – nel 2006, per i Comuni in fascia A agglomerato, A1 Provincia e A2 Provincia, il blocco della circolazione degli autoveicoli benzina e diesel EURO 0, dei diesel EURO 1 e EURO 2, dei ciclomotori e motoveicoli EURO 0, nel periodo tra il 7 ottobre e il 6 dicembre 2013 e tra il 7 gennaio e il 16 maggio 2014, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, escluso le giornate festive infrasettimanali;
- nel corso del T.T.Z. è stato inoltre stabilito che:
  - dovranno essere programmate alcune **“giornate provinciali dell’ambiente”** a cura delle Amministrazioni Locali;
  - una giornata nel periodo natalizio (tra il 6 dicembre 2013 ed il 6 gennaio 2014) senza obbligo di applicazione del blocco traffico veicolare, ma con predisposizione di iniziative a carattere ambientale a discrezione del Comune;
  - una giornata fissata al **16 febbraio 2014** con applicazione del blocco traffico veicolare totale nei seguenti orari 9,00-12,00 e 14,30-17,30;
  - una o due giornate coincidenti con l’iniziativa **“Benvenuta Primavera”** fissata per il 12/13 aprile 2014, senza obbligo di applicazione del blocco traffico veicolare, ma con predisposizione di iniziative a carattere ambientale a discrezione del Comune;

CONSIDERATO perciò che con propria Ordinanza n. 19 del 24 ottobre 2013 sono stati adottati i provvedimenti approvati dal TTZ del 18.09.2013 finalizzati alla riduzione del carico inquinante, secondo quanto meglio indicato nell’ordinanza in parola;

VISTI che il giorno **16 febbraio 2014** è fissato quale giornata provinciale dell’ambiente con l’applicazione del blocco veicolare totale nei seguenti orari 9,00-12,00 e 14,30-17,30, come da comunicazione del 16.01.2014 prot. m. 328 dell’ass.re all’Ambiente della Provincia di Verona ;

VISTE le D.G.R.V. n.3748 del 26 novembre 2004, e n.936 del 12 aprile 2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

VISTO il recente Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTO il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;

VISTO l'art.7, comma 1 lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;

RITENUTO opportuno sottoporre pertanto la limitazione alla circolazione stradale nei centri abitati del Comune ovvero:

- **Capoluogo:** p.zza IV Novembre
- **Castagnè:** p.zza Marconi – area adiacente alla chiesa parrocchiale;
- **Mezzane di Sopra:** via S. Fermo –area adiacente alla chiesa parrocchiale;

SONO ESCLUSI dalla presente ordinanza i seguenti tratti stradali:

- strada provinciale n. 16;
- strada provinciale n. 37/b

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui al p.to 1) le seguenti categorie di veicoli:

- i. veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano;
- ii. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
- iii. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
- iv. gli autobus turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- v. veicoli per il trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- vi. veicoli adibiti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani compresi i mezzi di servizio;
- vii. veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio;
- viii. veicoli al servizio esclusivo di portatori di handicap – muniti di contrassegno – e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- ix. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- x. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- xi. veicoli dei veterinari, dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- xii. veicoli con targa straniera;
- xiii. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- xiv. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto degli Enti Locali con autorizzazione e delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- xv. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
- xvi. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- xvii. veicoli limitatamente ai percorsi casa – prima fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- xviii. veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
- xix. autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
- xx. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
- xxi. veicoli di ambulanti e venditori su area pubblica in forma itinerante che debbano recarsi presso le aree di mercato o punti vendita secondo quanto prescritto dalle relative autorizzazioni;
- xxii. veicoli degli operatori dell'informazione previa esibizione della tessera dei rispettivi ordini professionali, e gli edicolanti muniti di titolo autorizzatorio;
- xxiii. veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente

al percorso per raggiungere la sede di gara muniti di titolo autorizzatorio;

xxiv. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio)

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

### **ORDINA**

per il giorno **16 febbraio 2014**, giornata provinciale dell'ambiente, l'applicazione del blocco veicolare totale nei seguenti orari 9,00-12,00 e 14,30-17,30:

limitando la circolazione stradale nei centri abitati del Comune ovvero:

- **Capoluogo:** p.zza IV Novembre
- **Castagnè:** p.zza Marconi – area adiacente alla chiesa parrocchiale;
- **Mezzane di Sopra:** via S. Fermo –area adiacente alla chiesa parrocchiale;

### **DISPONE**

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale;
- La distribuzione della presente ordinanza nei luoghi pubblici del territorio comunale
- L'invio di copia della presente a:
  - alla Polizia Locale – Unione Comuni VR EST, con sede a Caldiero, per la verifica di quanto disposto dall'ordinanza ;
  - all'Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza;
  - all'ULSS n. 20 per quanto di competenza in materia di igiene e sanità pubblica;
  - alla Provincia di Verona – Settore Ambiente;
  - Alla Stazione Carabinieri di San Martino Buon Albergo;

### **INFORMA**

- Che gli atti inerenti al presente provvedimento sono depositati presso l'Ufficio Ecologia e chiunque potrà prenderne visione e/o chiederne copia, nei tempi e modi previsti dal Regolamento di accesso agli Atti Amministrativi;
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
- Che il responsabile del procedimento è il geom. Daniele Allegri;
- Che la presente ordinanza ha validità a partire dal 31 ottobre 2013;

### **AVVERTE**

Chiunque violi le disposizioni di cui al punto 1 è soggetto alla sanzione amministrativa secondo quanto disposto dall'art. 7, commi 1 – lett. b) e art. 13 del D. Lgs 285/92 N.C.D.S. di €uro 80,00.

Chiunque violi le altre disposizioni della presente è soggetto alla sanzione amministrativa secondo quanto disposto dall'art. 7bis del D.L.gs 267/2000 di €uro 100,00.

Sono comunque fatte salve le eventuali sanzioni accessorie previste dalla normativa vigente relativa all'oggetto della presente.

**IL SINDACO**

f.to Antonio Domenico SELLA